

MIX MILANO APS

-- STATUTO --

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "MIX MILANO APS" (di seguito "Associazione") ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e successive modifiche.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei/delle soci/e, come previsto dall'articolo 16 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Via Tantardini 15, 20136 Milano.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo come previsto dall'articolo 16 del presente statuto.

Art. 4 - SCOPO, FINALITA', ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, ai sensi dell'art. 36 c.c.

L'Associazione deriva dall'Associazione Culturale MIX Milano costituita a Milano il 7 Febbraio 2012. Le sue finalità sono finalità civiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del codice del terzo settore, in particolare la finalità di promozione della cultura, inclusa la cinematografica e della cinematografia indipendente, la sensibilizzazione e l'advocacy sulle tematiche legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale anche attraverso l'arte e le espressioni culturali e artistiche.

L'attività di interesse generale dell'associazione consiste nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. I del codice del terzo settore; promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità ai sensi dell'art 5 comma 1 lett. W del codice del terzo settore; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 lett. D del codice del terzo settore; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata a sensi dell'art. 5 comma 1 lett. V del codice del terzo settore;

L'attività si svolge anche mediante l'organizzazione di eventi, rassegne cinematografiche, dibattiti pubblici, corsi di formazione, occasioni di stakeholders engagement o partecipazione agli stessi, nonché attività diverse, strumentali rispetto alle attività predette e individuate dagli organi direttivi dell'associazione, quali ad esempio:

- L'attività di istruzione e formazione, laboratori, istituzione di gruppi di studio di ricerca.
- La progettazione e la realizzazione di materiali video ed audio.
- La produzione di oggettistica e materiali per comunicare progetti ed iniziative.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai versamenti iniziali dei soci fondatori;
- b) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) dalle quote associative ordinarie e da quelle straordinarie eventualmente deliberate;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da enti;
- f) dai contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, fondazioni private, enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- 1) dalle quote sociali;
- 2) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- 3) dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 79 comma 2 del codice del terzo settore;
- 4) ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, nei limiti imposti dalla legge.

Il patrimonio sociale viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale descritte nell'art. 4 del presente statuto. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili. Le quote non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E LIBRI SOCIALI

Gli esercizi sociali iniziano l'1° luglio e terminano il 30 giugno di ogni anno.

Entro novanta giorni il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei/delle soci/e secondo le disposizioni del presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli/delle associati/e, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Oltre ai documenti economico-finanziari sopra descritti, il Consiglio direttivo tiene: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Consiglio direttivo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7- SOCI E SOCIE

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e che si riconoscono in qualsiasi identità di genere nonché gli enti che si riconoscano negli scopi dell'Associazione e che risultino in regola con il pagamento delle quote stabilite dall'art.12 del presente statuto; il numero degli/delle associati/e è illimitato.

I/Le soci/e sono distinti/e in FONDATORI, ORDINARI/E

- sono soci FONDATORI coloro che hanno dato vita all'Associazione.
- sono soci/e ORDINARI/E coloro che aderiscono successivamente all'Associazione e partecipano alla sua attività.

Tutti/e gli/le associati/e hanno eguali diritti, inclusi i/le soci/e di minore età. Il rapporto è disciplinato in maniera uniforme per tutti/e gli/le associati/e e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI E DELLE SOCIE

Per l'ammissione, il/la futuro/a socio/a deve presentare richiesta al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato/a, il/la quale ha 60 giorni per chiedere che sul rigetto si pronunci la prima assemblea utile, o un altro organo eletto dalla medesima.

Possono anche essere ammessi/e quali soci/e ordinari i/le minori di diciotto anni, dietro richiesta scritta dei genitori e di chi ne fa le veci. I/Le soci/e una volta ammessi/e pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è limitata all'anno sociale, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del/della socio/a. Il/la socio/a che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al/alla socio/a dimissionario/a, né al/alla socio/a radiato/a.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI E DELLE SOCIE

Tutti/e i/le soci/e hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia di associazioni culturali, di promozione sociale e senza fini di lucro;
- b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI E DELLE SOCIE

Tutti/e i/le soci/e hanno eguali diritti e cioè di:

- 1) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- 2) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 3) intervenire e discutere alle assemblee; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 4) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio/a;
- 5) esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'articolo 24 di questo Statuto, incluso da parte dei/delle soci/e di minore età;
- 6) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'articolo 24 del presente statuto;
- 7) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale

Art. 11 VOLONTARI/E

L'attività di volontariato nell'interesse dell'Associazione è prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per finalità solidaristiche.

Ai/alle volontari/e è riconosciuto esclusivamente il diritto ad ottenere dall'Associazione il rimborso delle spese vive affrontate nell'esecuzione dell'attività di volontariato, laddove effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni stabilite nel Regolamento.

3 - La prestazione dell'attività di volontariato non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato od autonomo tra l'Associazione e il/la volontario/a.

Art. 12 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Fermi restando gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, l'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai/alle soci/e ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di spazi e attrezzature sociali.

Art. 13 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1. Quota associativa annuale, uguale per tutti/e i/le soci/e, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;

Ogni socio/a deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile.

Art. 14 - DIMISSIONE DEL SOCIO/DELLA SOCIA

Nel caso di aumento delle quote sociali e di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i/le Soci/e che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Ai/alle dimissionari/e non verrà rimborsata la quota associativa versata all'Associazione a norma di statuto.

Art. 15 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO/A

Il/La socio/a cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancata iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) per inosservanza del presente statuto;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il/la socio/a mostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- e) per radiazione;
- f) per decesso.

In caso di esclusione o radiazione il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato/a, il/la quale ha 60 giorni per chiedere che sulla esclusione o radiazione si pronunci la prima assemblea utile, o un altro organo eletto dalla medesima.

Art. 16 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei/delle soci/e;
- b) il/la Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI/DELLE SOCI/E

L'Assemblea dei/delle soci/e è l'organo dell'Associazione. Essa è composta da tutti e tutte i soci e le socie in regola con il pagamento della quota sociale e che sono iscritti/e al libro degli associati/e da almeno 3 mesi. La partecipazione del/della socio/a all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio/a ha diritto di voto come previsto dall'art. 2538 secondo comma c.c.; è ammessa la possibilità di delega scritta di un/a socio/a ad un altro/a socio/a, il/la quale non può rappresentare più di cinque soci/e nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente statuto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci e delle socie è convocata almeno una volta l'anno dal/dalla Presidente entro i primi tre mesi dell'anno sociale successivo per:

- discutere ed approvare la relazione dell'attività spettacolare, performativa e culturale dell'anno precedente;
- discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Essa inoltre delibera sui tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifica dello statuto sociale;
- atti contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a cura del Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e/o sedi operative, almeno dieci giorni prima della data fissata o mediante comunicazione individuale mezzo posta elettronica (e-mail) da parte del/della Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/delle presenti. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei/delle presenti, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti modifiche statutarie che devono essere assunte con il voto dei tre quarti dei/delle associati/e. Le Assemblee saranno valide qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

L'assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei/delle soci/e e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli/delle intervenuti/e, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il/la segretario/a verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci e tutte le socie, esclusi/e i/le soci/e che intendono dimettersi dall'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli/delle associati/e. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 18 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono elette dall'assemblea. Esse sono onorifiche e a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione e scrutinio segreto.

- Il Consiglio direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai/dalle socie nel corso dell'Assemblea sociale.
- Il/La Presidente dell'Associazione è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con i voti della maggioranza dei membri del Consiglio.
- Il/la Vice Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del/della Presidente.

Art. 19 - IL/LA PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il/La Presidente eletto/a dal Consiglio Direttivo è il/la legale rappresentante dell'Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il/La Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e delega la firma;

d) convoca l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il/la Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da **tre** a più membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei/delle soci/e.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il/la Presidente
- il/la Vice Presidente
- il/la Tesoriere/a

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal/dalla Presidente
- dal/dalla Vice Presidente
- dal/dalla Tesoriere/a
- da altri e altre eventuali consiglieri e consigliere

Esso ha durata tre anni e può essere rieletto; si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto, il Consiglio direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale;
4. deliberare sulla accettazione dei/delle soci/e e sulla loro eventuale espulsione;
5. provvedere alla compilazione di eventuali regolamenti interni per l'uso delle attrezzature e degli impianti dell'associazione;
6. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
7. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
8. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
9. impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea sociale;
10. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
11. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
12. curare l'interesse dei/delle soci/e e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente sia tramite federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno/a o più soci/e determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal/dalla Presidente dietro semplice

richiesta scritta o verbale del/della Vice Presidente, di un/a consigliere/a o del/della Tesoriere/a, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno due dei/delle suoi/sue componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale

Sempre il voto del/della Presidente. Qualora un/una componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, la sua sostituzione sarà inserita all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci.

Art. 22 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei/delle propri/e soci/e. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, sia per l'esercizio diretto di attività culturale, spettacolare, performativa che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili. In particolare l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari; al/alla volontario/a possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e. In ogni caso il numero dei/delle lavoratori/lavoratrici impiegati/e non può essere superiore al 50% dei/delle volontari/e o al 5% del numero degli/delle associati/e.

Art. 23 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro novanta giorni dalla chiusura del bilancio il/la Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 24 - IL/LA TESORIERE/A DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un/una Tesoriere/a dell'Associazione tra i/le soci/e della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Il/La Tesoriere/a è nominato/a nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Il/La Tesoriere/a:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea sociale, del Consiglio Direttivo;
- d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto/a alla verifica dei poteri.

Art. 25 - ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 26 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e in prima e in seconda convocazione. In terza convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Art. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

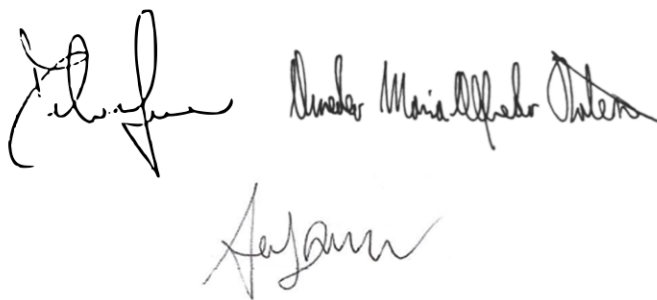
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i/le soci/e e tra i/le soci/e medesimi/e dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano. In caso di fallimento della conciliazione la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale, secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Milano, che provvederà alla nomina di un arbitro unico.

Art. 28- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci e delle socie.

La deliberazione di scioglimento sarà valida inderogabilmente con la presenza e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto, sia nella prima convocazione sia nella seconda convocazione e con la maggioranza assoluta dei/presenti alla terza convocazione. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, lì 30 Giugno 2022

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors or the General Assembly.